STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 29 aprile 2013

Oggetto: Circolare n. 17/2013 del 29 aprile 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la diciassettesima circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **LA TASSAZIONE DEI BENI DI LUSSO**

LA TASSAZIONE DEI BENI DI LUSSO

INTRODUZIONE

Il Decreto salva Italia (D.L. n. 201/2011), pur non prevedendo una vera e propria patrimoniale, ha introdotto alcune **imposte che vanno a tassare i beni di lusso** posseduti dai contribuenti. Si tratta, in particolare, delle seguenti imposte:

- l'**addizionale regionale alla tassa automobilistica**, detta anche "**superbollo**", da applicare alle **auto aventi potenza superiore a 185 kW**;
- la **tassa sulle imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a 10 metri;**
- **l'imposta erariale sugli aeromobili privati**.

A queste si è poi aggiunta, per effetto della Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, **l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi,** che è a carico del passeggero ma deve essere versata dal vettore.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Cos'è l'Addizionale regionale alla tassa automobilistica e qual è la sua misura?
2. Chi è tenuto a pagare l'Addizionale regionale alla tassa automobilistica?
3. Quando e come si effettua il pagamento dell'Addizionale regionale alla tassa automobilistica?
4. In cosa consiste la tassa sulle imbarcazioni e chi vi è tenuto?
5. Qual è la misura della tassa sulle imbarcazioni?
6. Sono previsti casi di esonero dal pagamento della tassa sulle imbarcazioni?
7. Come e quando si effettua il versamento della tassa sulle imbarcazioni?
8. Cos'è l'imposta erariale sugli aeromobili privati?
9. Sono previsti casi di esonero dal pagamento dell'imposta erariale sugli aeromobili privati?
10. Chi è tenuto al pagamento dell'imposta erariale sugli aeromobili privati?
11. Qual è la misura dell'imposta erariale sugli aeromobili privati?
12. Quando e come deve essere versata l'imposta erariale sugli aeromobili privati?
13. Cos'è l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi?

14. Quando e come va effettuato il versamento dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 COS'È L'ADDIZIONALE REGIONALE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA E QUAL È LA SUA MISURA?

R.1 L'addizionale erariale alla tassa automobilistica è quella tassa che devono versare i proprietari di **autovetture e** di **autoveicoli** per il trasporto promiscuo di persone e cose, **con potenza del veicolo superiore a 185 kW** (chilowatt). L'addizionale è pari a **20 euro per ogni kW di potenza oltre i 185.**

L'importo da versare è **ridotto**:

- **del 40% dopo 5 anni** dalla data di costruzione del veicolo;
- **del 70% dopo 10 anni;**
- **dell'85% dopo 15 anni.**

Trascorsi 20 anni dalla costruzione del veicolo, l'addizionale **non è più dovuta**. L'anno di costruzione, salvo prova contraria, si presume coincidente con l'anno di immatricolazione. Gli anni del veicolo sono conteggiati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della costruzione.

D.2 CHI È TENUTO A PAGARE L'ADDIZIONALE REGIONALE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA?

R.2 Sono tenuti al pagamento del tributo coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, al PRA risultano:

- **proprietari dei veicoli;**
- **usufruttuari;**
- **acquirenti con patto di riservato dominio;**
- **utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.**

D.3 QUANDO E COME SI EFFETTUA IL PAGAMENTO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA?

R.3 Il pagamento va effettuato alle **stesse scadenze della tassa automobilistica ordinaria, però con il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*"** (codice tributo 3364) e senza operare compensazioni.

Per l'omesso o insufficiente versamento dell'addizionale, è prevista l'applicazione di una **sanzione pari al 30%** dell'importo non versato.

D.4 IN COSA CONSISTE LA TASSA SULLE IMBARCAZIONI E CHI VI È TENUTO?

R.4 Dal 1° maggio 2012, le **persone residenti in Italia che possiedono unità da diporto di lunghezza superiore a 10 metri** sono tenute al pagamento di una tassa annuale. La tassa non è dovuta per il primo anno dalla prima immatricolazione.

Sono tenuti al pagamento della tassa, **se residenti nel territorio dello Stato:**

- **i proprietari;**
- **gli usufruttuari;**
- **gli acquirenti con patto di riservato dominio;**
- **gli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa.**

La tassa è dovuta, inoltre, dalle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che possiedono, o ai quali è attribuibile il possesso di unità da diporto.

Non si applica, invece, ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia, sempre che il possesso delle unità da diporto non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.

D.5 QUAL È LA MISURA DELLA TASSA SULLE IMBARCAZIONI?

R.5 La tassa sulle imbarcazioni è dovuta nelle seguenti misure:

LUNGHEZZA SCAFO	TASSA ANNUALE
da 10,01 a 12 metri	800 euro
da 12,01 a 14 metri	1.160 euro
da 14,01 a 17 metri	1.740 euro
da 17,01 a 20 metri	2.600 euro
da 20,01 a 24 metri	4.400 euro
da 24,01 a 34 metri	7.800 euro
da 34,01 a 44 metri	12.500 euro
da 44,01 a 54 metri	16.000 euro
da 54,01 a 64 metri	21.500 euro
superiore a 64 metri	25.000 euro

La tassa è ridotta al 50% per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione,

nei comuni delle isole minori e in quelli delle isole della laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario, il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore (espresso in Kw) non sia inferiore a 0.5.

È ridotta, inoltre:

- **del 15% dopo 5 anni** dalla data di costruzione dell'unità da diporto;
- **del 30% dopo 10 anni** dalla data di costruzione
- **del 45% dopo 15 anni**.

Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

D.6 SONO PREVISTI CASI DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA SULLE IMBARCAZIONI?

R.6 Sì. **La tassa sulle imbarcazioni non è dovuta per**:

- le unità di proprietà o in uso allo **Stato** e ad altri enti pubblici;
- le unità obbligatorie di **salvataggio**;
- i **battelli di servizio**, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti;
- le unità da diporto possedute e utilizzate da **enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;**
- **le nuove unità da diporto con "targa prova"** che sono nella disponibilità del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore, nonché quelle usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell'atto;
- **le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore;**
- **le unità utilizzate dai soggetti (di cui all'art. 3 della legge 104/1992) affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle imbarcazioni stesse.**

D.7 COME E QUANDO SI EFFETTUA IL VERSAMENTO DELLA TASSA SULLE IMBARCAZIONI?

R.7 Il versamento deve essere effettuato **mediante il modello "*F24 versamenti con elementi identificativi*" entro il 31 maggio di ciascun anno**, o entro la fine del mese successivo dal verificarsi del presupposto.

Per i **contratti di locazione di durata inferiore al periodo 1° maggio - 30 aprile**, la tassa va versata **entro il giorno antecedente la data di inizio** del periodo di durata del contratto.

Se impossibilitati a utilizzare il modello F24, si può effettuare il versamento con un **bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato italiano** (Capo 8 - Capitolo 1222), indicando:

- codice Bic: BITAITRRENT;
- causale del bonifico: generalità del contribuente tenuto al versamento, identificativo (sigla di iscrizione) dell'unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento (come indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 39/E del 24 aprile 2012);
- Iban: IT15Y0100003245348008122200.

Per l'omesso, il ritardato o il parziale versamento della tassa, è prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300% dell'importo non versato.**

D.8 COS'È L'IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI?

R.8 Il decreto legge n. 201/2011 ha introdotto l'obbligo del versamento di un'**imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel Registro aeronautico nazionale.**
Secondo il codice della navigazione, per aeromobile si intende qualsiasi macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
L'imposta è dovuta **anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'Enac, la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre 45 giorni in via continuativa** (non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull'aeromobile).

D.9 SONO PREVISTI CASI DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI?

R.9 Sì. In particolare, sono **esentati** dal pagamento dell'imposta:

- gli aeromobili di **Stato** e quelli equiparati;
- gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei **licenziatari dei servizi di linea e non di linea**, **nonché del lavoro aereo,** di cui alla parte II, libro I, titolo VI, capi I, II e III codice della navigazione;
- gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle **Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO – Type Rating Training Organisation);**
- gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'**Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;**
- gli aeromobili **immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita**;
- gli aeromobili esclusivamente **destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso**;
- **aeromobili storici** (cioè quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre 40 anni);

- **gli aeromobili di costruzione amatoriale**;
- **gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo** (legge 106/1985).

D.10 CHI È TENUTO AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI?

R.10 L'imposta deve essere versata da:

- **proprietari;**
- **usufruttuari;**
- **acquirenti con patto di riservato dominio;**
- **utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.**

D.11 QUAL È LA MISURA DELL'IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI?

R.11 L'imposta erariale sugli aeromobili privati è dovuta nella seguente misura:

AEROMOBILI	IMPOSTA	
aeroplani con peso massimo al decollo	fino a 1.000 kg	euro 0,75 al kg
	fino a 2.000 kg	euro 1,25 al kg
	fino a 4.000 kg	euro 4,00 al kg
	fino a 6.000 kg	euro 5,00 al kg
	fino a 8.000 kg	euro 6,65 al kg
	fino a 10.000 kg	euro 7,10 al kg
	oltre a 10.000 kg	euro 7,60 al kg
elicotteri	l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50%	
alianti, motoalianti e aerostati	euro 450	

D.12 QUANDO E COME DEVE ESSERE VERSATA L'IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI?

R.12 L'imposta è dovuta **al momento della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità e versata con riferimento all'intero periodo di validità di tale certificato**.

Se il certificato ha validità inferiore ad un anno, l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo dell'importo annuale, moltiplicato per i mesi di validità del certificato.

Nel caso di **aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'Enac, la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre 45 giorni in via continuativa**, l'imposta deve essere corrisposta **prima che il velivolo rientri nel territorio estero**.

Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano.

L'imposta non è comunque dovuta per gli aeromobili di Stati esteri, compresi quelli militari.

Per il versamento dell'imposta occorre utilizzare il **modello "*F24 versamenti con elementi identificativi*",** riportando il **codice tributo "3368".**

In caso di ravvedimento operoso, devono essere indicati i codici tributo "8935" per la sanzione e "1930" per gli interessi.

Se impossibilitati a utilizzare il modello F24, si può effettuare il versamento con un bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato italiano (Capo 8 - Capitolo 1223), indicando:

- codice Bic: BITAITRRENT;
- causale del bonifico: generalità del contribuente tenuto al versamento, identificativo dell'aeromobile (marche di nazionalità e di immatricolazione), codice tributo e periodo di riferimento;
- Iban: IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300.

L'omesso o l'insufficiente pagamento dell'imposta comporta l'applicazione della **sanzione** prevista dal decreto legislativo n. 471/1997, pari al **30% dell'importo non versato**. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la suddetta sanzione è ridotta a un importo pari a un quindicesimo (2%) per ciascun giorno di ritardo.

Si applicano, inoltre, le disposizioni prescritte dal decreto legislativo n. 472/1997, compresa quella che consente il **ricorso al ravvedimento**.

D.13 COS'È L'IMPOSTA ERARIALE SUI VOLI DEI PASSEGGERI DI AEROTAXI?

R.13 La Legge n. 44/2012 ha introdotto **l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi**. Essa è **dovuta per ciascun passeggero, e per l'effettuazione di ciascuna tratta,** nella seguente misura:

- **10 euro, se il tragitto non supera 100 chilometri;**
- **100 euro, per tragitti oltre i 100 chilometri ma non superiori a 1.500 chilometri;**
- **200 euro, se il tragitto è superiore a 1.500 chilometri**.

L'imposta, dovuta **anche** sui voli taxi effettuati **tramite elicottero**, è **a carico del passeggero ma deve essere versata dal vettore.**

D.14 QUANDO E COME VA EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA ERARIALE SUI VOLI DEI PASSEGGERI DI AEROTAXI?

R.14 Le istruzioni per il pagamento dell'imposta sono state fissate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2012. In particolare, è stato stabilito che:

- per le **tratte effettuate con aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'Enac** (Ente nazionale per l'aviazione civile) o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo spazio economico europeo, l'imposta **va versata dal vettore entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del servizio;**
- per le **tratte effettuate con altri aeromobili**, l'imposta deve essere **versata, per ciascuna tratta, prima della partenza o entro il giorno successivo all'arrivo nel territorio nazionale.**

Per il versamento dell'imposta occorre utilizzare il **modello "F24 versamenti con elementi identificativi",** riportando il **codice tributo 3379.**

In caso di ravvedimento operoso, devono essere indicati i codici tributo 8937 per la sanzione e 1932 per gli interessi.

Se impossibilitati a utilizzare tale modello, si può effettuare il versamento con un bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato italiano (Capo 8 - Capitolo 1224), indicando:

- codice Bic: BITAITRRENT;
- causale del bonifico: generalità del vettore, numero passeggeri – seguito dalla tipologia di tratta (da indicare con "A" o "B", dove A indica la tratta fino a 1.500 km e B indica la tratta oltre 1.500 km) – codice tributo, data di effettuazione del servizio di aerotaxi (giorno, mese e anno);
- Iban: IT48 A010 0003 2453 4800 8122 400.